

## Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla   Presidente
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena                    Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott.ssa Valentina Piccinini                        Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini                                 Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Guido Sagliaschi                                Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 15 dicembre 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente, con ricorso n. 321428 del 12 aprile 2011, adiva questo Arbitro dinanzi al quale conveniva la resistente esponendo quanto segue:

a) di avere, con lettera del 7.2.2011, contestato all'intermediario convenuto l'illegittima segnalazione del proprio nominativo in CRIF, chiedendo, quindi, di effettuare "**con la massima urgenza**" la rettifica dei dati, dandogli comunicazione e risarcendo il danno causato, quantificato in € 40.000,00;

b) che tali richieste erano giustificate dalle seguenti circostanze:

- di aver estinto "*l'affidamento revolving*" a lui concesso in data 8.11.2006 dall'intermediario con un pagamento "*a stralcio*" di € 3.540,00, versati con assegni, ricevendo solo il 14 aprile 2010 la dichiarazione liberatoria dell'intermediario (ribadita il 29.12.2010);

- di aver continuato a ricevere estratti conto relativi al finanziamento, con indicazione di somme "*incompatibili*" con le proprie attività;

- di essersi visto rifiutare ogni proposta di rinegoziazione dei finanziamenti "privati e aziendali" in essere, a causa del peggioramento della propria posizione creditizia, e di non aver potuto ottenere un mutuo liquidità di € 40.000,00, di cui aveva urgente necessità;

- di aver richiesto a CRIF i propri dati creditizi, apprendendo che l'unica posizione a sofferenza, nel dicembre 2010, era quella relativa al rapporto contestato. Sotto il profilo del danno, il cliente ha dichiarato l'impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti (necessari per € 40.000,00) e di rinegoziare quelli attuali (di complessivi € 197.260,00); di aver dovuto vendere la propria casa di abitazione, ritardare i pagamenti ai fornitori con conseguenti danni di immagine, pagare le imposte con sanzioni per il ritardo;

c) che a tali doglianze, la convenuta aveva replicato affermando la legittimità delle segnalazioni contestate, precisando che dall'esame della situazione contabile del cliente



era emerso che alcuni pagamenti “non [erano] avvenuti nei termini contrattualmente convenuti”.

Ciò premesso, il ricorrente - ribadite le contestazioni e le richieste avanzate nel reclamo - ha concluso chiedendo a questo Collegio di porre a carico della convenuta “*il pagamento di quanto da lui eventualmente anticipato per la rettifica dei [...] dati che sia nel frattempo stata richiesta dal cliente personalmente, data l'inattività [dell'intermediario]*” (il rapporto, dalla documentazione prodotta da CRIF, risultava – tra l'altro - ancora “attivo”) e “*le spese legali (onorari, IVA e CPA) nonché tutte le eventuali anticipazioni*” sostenute o da sostenersi da parte del ricorrente per la pratica; in relazione ai danni subiti, il ricorrente ha aggiunto di aver dovuto utilizzare i fidi a lui concessi oltre il limite consentito.

Al ricorso ha dichiarato di resistere l'intermediario che, con le controdeduzioni del 16.06.2011, dopo avere rilevato che il ricorrente aveva maturato numerosi ritardi nei rimborsi mensili previsti dal contratto di finanziamento *revolving* sottoscritto (doc. n. 1), precisava che il contratto prevedeva la concessione al ricorrente di un riutilizzo della linea di credito, precedentemente accesa con la sottoscrizione del contratto di finanziamento multiconto (doc. n. 1), dell'importo di € 5.000,00, con rimborsi minimi mensili di € 110,00; trattandosi di linea di credito *revolving*, non esisteva un piano di ammortamento predefinito, bensì teorico, dipendendo il numero e gli importi delle rate dai riutilizzi della linea di credito concessa e dalla regolarità nei pagamenti da parte del cliente finanziato; nel caso in esame, il ricorrente non era mai stato regolare e puntuale nei rimborsi mensili (i ritardi registrati nel corso del finanziamento in oggetto erano stati di 185 – 240 giorni - doc. n. 2).

Aggiungeva, quindi, che, a seguito dei ritardi accumulati, il recupero del credito era stato affidato a società esterne e che in tale occasione era stata conclusa con il cliente una transazione, con versamento dell'importo onnicomprensivo di € 3.540,00, corrisposto con tre assegni bancari di € 1.180,00 del 30.12.2009, 30.01.2010, e 28.02.2010 (doc. n. 3) e che a seguito della transazione, aveva “passato a perdita” il credito residuo e che, comunque, “ad oggi” il ricorrente nulla più doveva, come dimostrato dalla quietanza liberatoria del 29.12.2010 (doc. n. 4).

Ciò premesso, la finanziaria ha affermato che:

- è documentale la condotta inadempiente tenuta dal ricorrente rispetto ai rimborsi mensili del finanziamento richiesto (cfr. doc. n. 2);
- è documentale l'intervenuta regolarizzazione della posizione debitoria mediante un pagamento onnicomprensivo di € 3.540,00 (cfr. doc. n. 3);
- è documentale e pacifico che l'ultimo assegno emesso dal ricorrente, in ottemperanza alla transazione raggiunta, riporta la data del 28.2.2010 ed è stato incassato il successivo 2.3.2010 (cfr. doc. n. 2) e che quindi il ricorrente ha regolarizzato la propria posizione debitoria con la convenuta a decorrere dal mese di marzo 2010.

Quanto alle richieste del cliente, la resistente ha sostenuto che, in base all'art. 6 del codice deontologico, pubblicato in data 12.11.2004, la segnalazione operata era pienamente legittima, in considerazione dei ritardi nei pagamenti (superiori a due mensilità); che nelle banche dati utilizzate si registra l'andamento dei contratti di finanziamento, inclusa la presenza di eventuali morosità, senza che venga fornito alcun giudizio di merito in ordine al cliente finanziato e i dati comunicati sono veritieri ed aggiornati ed attengono unicamente al dato oggettivo del mancato pagamento dei rimborsi mensili; che comunque il cliente ha rilasciato alla società idonea autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali con la sottoscrizione del finanziamento, finalizzato all'acquisto di una cucina (cfr. doc. n. 1 prima e terza sottoscrizione).



Così, l'intermediario ha affermato che, se la regolarizzazione nei pagamenti è avvenuta a seguito di transazione in data 2.3.2010, i dati potranno essere conservati in Crif Spa sino al 2.3.2012; decorso il termine previsto dalla normativa richiamata i dati vengono automaticamente cancellati.

Secondo la finanziaria, infine, la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente è infondata, in considerazione della legittimità del proprio operato, e risulta comunque generica e sfornita di prova; per gli stessi motivi andrebbero rigettate anche le domande volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per la rettifica dei dati in Crif Spa, così come il pagamento delle spese legali.

## DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione alla CRIF del proprio nominativo e fonda su tale doglianza una domanda risarcitoria.

Ciò premesso, compito di questo Collegio è quello di verificare la fondatezza della doglianza del ricorrente alla luce della normativa vigente nonché dei dati fattuali acquisiti al procedimento.

Considerato, dunque, che il riferimento normativo d'obbligo è costituito dall'art. 6 del codice deontologico del 12 novembre 2004 e che, in punto di fatto, risulta incontestato che i ritardi nei pagamenti dovuti dal ricorrente in adempimento del contratto di finanziamento si erano aggirati tra i 185 e i 240 giorni, non è seriamente contestabile la legittimità della segnalazione CRIF.

A tale conclusione consegue l'infondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria del ricorrente.

Il problema che residua è quello relativo alla applicazione dello *jus superveniens* legato alla applicazione dell'art.8 bis del D.L. n. 70/2011 (conv. con modificazioni dalla L. n. 106/2011), come modificato dal D.L. n. 138/2011 (conv. con modificazioni dalla L. n. 148/2011), il quale testualmente detta che *"1. Entro dieci giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento.*

*2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente (...)"*

In punto di fatto va detto che la regolarizzazione dei pagamenti è avvenuta attraverso la conclusione della transazione di cui è cenno in narrativa.

In punto di diritto va sottolineato che la norma innanzi citata, entrata in vigore il 13 luglio 2011, si riferisce anche ai rapporti pendenti a quella data.

In coerenza con le premesse di cui innanzi, il Collegio decide come da sottoscritto dispositivo.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in considerazione dello ius superveniens, accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario proceda ad integrare, con la comunicazione dell'avvenuto pagamento, le annotazioni relative al nominativo del ricorrente contenute nei sistemi di informazione dei rischi creditizi.**

**Sopraffiede ad ogni altra determinazione.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 385 del 08 febbraio 2012

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA